



COMUNE DI TRENTO

PROGETTO POLITICHE ABITATIVE

Determinazione Dirigenziale	
N. 57/ 267	di data 07/07/22

Oggetto: L.P. 22.04.2014 N. 1 ART. 54, COMMA 1. EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA. GESTIONE ASSOCIATA CON I COMUNI DI ALDENO, CIMONE E GARNIGA TERME. RESTITUZIONE QUOTA CONTRIBUTI PER CESSIONE ALLOGGIO.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premesse che il Comune di Trento svolge le funzioni delegate dalla Provincia Autonoma di Trento in materia di edilizia abitativa ai sensi degli artt. 20 e 99 della L.P. 13.11.1992 n. 21;

richiamato il Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. 146 di data 30 dicembre 2011 con il quale sono state trasferite ai Comuni del Territorio Val d'Adige, ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale n. 3/2006 di riforma istituzionale, anche le funzioni amministrative relative all'edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata, con obbligo di gestione associata;

vista la Convenzione stipulata in data 27 settembre 2011 tra i Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme per la gestione in forma associata delle funzioni amministrative e dei servizi svolti nell'ambito dei Comuni medesimi con la quale è stata attribuita al Comune di Trento la competenza della gestione associata;

richiamato il Protocollo operativo n. 2012/5371 in materia di edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata sottoscritto in data 19 gennaio 2012 dai Sindaci dei Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme;

richiamate le determinazioni dirigenziali n. 16/1040 di data 22.12.2016 e n. 16/559 di data 10.08.2017 con le quali ai soggetti di cui all'Allegato 1, soggetto a privacy che, firmato dalla Dirigente, forma parte integrante del presente provvedimento, venivano concessi i benefici della L.P. 22.04.2014 n. 1 art. 54 comma 1;

premesse che ai sensi degli artt. 14, 15 e 16 dei criteri attuativi della delibera di Giunta provinciale n. 2243 di data 15.12.2014 e s.m.i. ai beneficiari vengono imposti dei vincoli relativi all'utilizzo e alla cessione degli alloggi;

vista la nota pervenuta in data 06.05.2022, protocollo n. 126114, con la quale i soggetti di cui all'Allegato 1 hanno comunicato di procedere alla cessione dell'alloggio e hanno chiesto la quantificazione dei contributi da restituire;

considerato che con note di data 16.05.2022, protocollo n. 135346, e di data 30.05.2022, protocollo n. 152403, alle quali si rinvia, i soggetti di cui all'Allegato 1 venivano informati sulle disposizioni di legge, della quantificazione dei contributi ricevuti e da restituire e degli interessi dovuti e da restituire;

richiamato il comma 1 dell'art. 16 dei citati criteri attuativi che prevede la restituzione in quota dei contributi erogati;

pagina 1/3

verificato che ai sensi della lettera b), comma 1, dell'art. 16 dei citati criteri attuativi i soggetti di cui all'Allegato 1 devono restituire una quota pari al 60% dei contributi erogati in quanto la cessione avviene tra il quarto e il settimo anno successivi alla data del contratto di compravendita nel caso di intervento di acquisto che, nel caso specifico, risulta essere il 10.06.2015;

verificato altresì che ai sensi del comma 3 dell'art. 16 dei medesimi criteri attuativi, l'importo oggetto di restituzione è maggiorato in ragione d'anno degli interessi calcolati al tasso applicato dal tesoriere della Provincia sulle anticipazioni di cassa;

accertato che l'importo totale da restituire è pari ad euro 2.874,60;

considerato che in data 19.05.2022 e in data 17.06.2022 i soggetti di cui all'Allegato 1 hanno provveduto alla restituzione dell'importo totale;

ritenuto di conseguenza di dover provvedere alla revoca del contributo annuale a partire dalla rata in scadenza al 30.06.2022;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- la L.P. 22.04.2014 n. 1 articolo 54 e relativi criteri attuativi;
- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale n. 104/2020/05 del 30.12.2020 prot. C_378/S005/306651 di conferimento della responsabilità dirigenziale nonché della direzione del Progetto Politiche

abitative;

determina

1. di prendere atto della rinuncia da parte dei soggetti di cui all'Allegato 1, soggetto a privacy che, firmato dalla Dirigente, forma parte integrante del presente provvedimento, ai benefici della L.P. 22.04.2014 n. 1 art. 54 concessi con determinazioni dirigenziali n. 16/1040 di data 22.12.2016 e n. 16/559 di data 10.08.2017 per l'acquisto di un alloggio;
2. di dare atto che i soggetti di cui all'Allegato 1 hanno effettuato il pagamento dell'importo totale pari ad euro 2.874,60 a titolo di restituzione in quota dei contributi erogati, come meglio specificato in premessa;
3. di accertare l'importo totale al capitolo 30461 (accertamenti n. 265369 pari ad euro 2.738,38 e n. 265370 pari ad euro 136,22) con riferimento all'esercizio finanziario 2022 del P.E.G. 2022-2023-2024;
4. di dichiarare che tale entrata risulta essere esigibile nell'anno 2022;
5. di revocare i contributi in conto interessi dalla rata del 30.06.2022;
6. di dar atto che i soggetti di cui all'Allegato 1, ai sensi del comma 5 dell'art. 15 dei criteri attuativi approvati con deliberazione di Giunta provinciale n. 2243 di data 15.12.2014 e s.m.i., permangono beneficiari ai fini di future agevolazioni provinciali previste dalla normativa in materia di edilizia abitativa;
7. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa – Sezione di Trento – entro 60 giorni dalla data di ricevimento della presente determinazione da parte degli interessati;
8. di dare atto che, in alternativa al ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di ricevimento della presente determinazione da parte degli interessati.

Allegati in formato elettronico

//

Allegato 1.

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Cristina Degasperi

Trento, addì 07/07/22

pagina 3/3



COMUNE DI TRENTO

PROGETTO POLITICHE ABITATIVE

Determinazione Dirigenziale	
N. 57/ 267	di data 07/07/22

Oggetto: L.P. 22.04.2014 N. 1 ART. 54, COMMA 1. EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA. GESTIONE ASSOCIATA CON I COMUNI DI ALDENO, CIMONE E GARNIGA TERME. RESTITUZIONE QUOTA CONTRIBUTI PER CESSIONE ALLOGGIO.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 8 luglio 2022